

# COMUNE DI SARMATO

## PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente 33042

COPIA

**DELIBERAZIONE N. 3**  
**in data: 29-01-2020**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

## CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:**

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE A SCAGLIONI DI REDDITO.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

---

1. Ferrari Claudia	Presente
2. Riva Giuseppe	Presente
3. Labo' Jacopo	Presente
4. Tassi Pinuccia	Presente
5. Torretta Andrea	Assente
6. Buttafava Enzo	Presente
7. Barattieri Paolo	Presente
8. Cavalli Benedetta	Presente
9. Braghieri Giuseppina	Presente
10. Vasanti Alessandro	Presente
11. Sasso Piero	Presente

Totale presenti      **10**

Totale assenti        **1**

---

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Cassi Dott.ssa Laura** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Ferrari Claudia**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



N. 3 in data 29-01-2020

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE A SCAGLIONI DI REDDITO.

---

L'Assessore Tassi Pinuccia illustra la proposta di deliberazione come segue:

“L'**addizionale comunale** Irpef è un'imposta sul reddito da versare al Comune.

Sono tenuti al versamento tutti i contribuenti, che nell'anno di riferimento debbano pagare l'Irpef. Se l'Irpef non è dovuta sia per effetto delle detrazioni spettanti che per crediti d'imposta, allora non deve essere versata neanche l'addizionale comunale.

La **base imponibile** per il calcolo è costituita dal reddito dichiarato ai fini Irpef al netto delle deduzioni e della rendita per l'abitazione principale con le sue relative pertinenze. Per effettuare il calcolo bisogna applicare l'**aliquota** fissata dal proprio Comune di residenza al reddito imponibile. Per i percettori di **busta paga**, quindi per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, l'addizionale è versata dal sostituto di imposta o dall'ente che eroga la pensione, nel momento che vengono effettuati i conguagli relativi a questi redditi. Solitamente i dipendenti trovano i versamenti rateizzati in busta paga in 9, 10 o 11 rate a partire dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il conguaglio Irpef. Per i **contribuenti** che invece hanno redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, il pagamento di questa imposta avviene in sede di dichiarazione dei redditi e può avvenire in unica soluzione oppure in rate di un numero massimo di 8 congiuntamente alle imposte regionali e statali desunte dai calcoli annuali delle imposte.

Le aliquote applicate al reddito sono definite dal Comune che le può **decidere** tenendo conto di un limite di applicazione nella misura massima di 0,8 punti percentuali entro il termine che fino al dicembre 2019 era definito nel giorno del 15 dicembre, ma in virtù del Decreto del Ministro dell'Interno del 13.12 che ha posticipato tale termine al 31 marzo permettendoci di essere qui questa sera per sottoporre **la rimodulazione** con effetto dal 1° gennaio 2020 dell'applicazione delle aliquote che, l'Amministrazione precedente, aveva fissato in una misura unica percentuale di 0.4 punti indipendentemente dal reddito dichiarato, ora invece, valutata la fattibilità nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020- 2022, abbiamo stabilito aliquote con calcolo di progressività per **scaglioni**. La progressività si ha quando la base imponibile viene suddivisa in "fasce", dette scaglioni, ad ognuno dei quali è associata una aliquota. L'aliquota superiore si applica solo alla parte che eccede lo scaglione inferiore, l'addizionale diventa quindi un'imposta sul reddito progressiva, ovvero aumenta proporzionalmente rispetto all'incremento del reddito, secondo i principi costituzionali della capacità contributiva e della progressività, ai quali ci siamo rivolti, con particolare attenzione all'**articolo 53 della Costituzione** che sostiene che tutti i cittadini, che risiedono in Italia hanno il dovere di pagare le **imposte pubbliche**, tale obbligo deve rispettare necessariamente la **capacità contributiva del cittadino**, vale a dire la sua **possibilità economica** e quindi essere equamente ripartite secondo il principio dettato dal reddito prodotto.

Il contribuente sarmatese pertanto verserà l'imposta in funzione degli **scaglioni di reddito** nei quali rientra, **applicando le relative aliquote che variano dallo 0,30% allo 0,80% come si desume dalla tabella.**

Si evince che la popolazione con **redditi sino a 45.000,00 avranno una situazione migliorativa** rispetto al metodo precedente; quelli con reddito sino a **55.000,00 avranno una situazione praticamente paritaria**; mentre l'aumento colpirà dai 55.000,00 di reddito

dichiarato a salire, aumento che non riteniamo particolarmente ingente se si tiene conto che l'importo di questo aumento previsto è pari a poco più di 1 Euro al giorno”.

Il Consigliere Braghieri Giuseppina condivide questa variazione ma bisogna migliorare la razionalizzazione delle aliquote.

Il Consigliere Vasanti Alessandro dà lettura del proprio intervento, come segue:

“Nel DUP vengono riportati i dati ISTAT relativi ai redditi medi dei sarmatesi come da seguente tabella

Gli ultimi dati dei redditi disponibili sulle statistiche dell'ISTAT sono quelli dell'anno 2016.

anno	dichiarazioni	popolaz.	importo redditi	media/dichiaranti	media/popolazione
2016	2.046	2.837	43.674.631	21.346	15.476

L'aumento dell'addizionale IRPEF proposta con questa delibera porterà il conseguente aumento medio delle tasse per i Sarmatesi.

Se l'intenzione di questa Amministrazione era di rimodulare le aliquote per equiparare la tassazione ai redditi dichiarati o quella di favorire le fasce con redditi bassi avrebbero potuto prevedere esenzioni per soggetti con reddito imponibile determinato ai fini IRPEF minore di uno scaglione ben definito o anche esenzione per soggetti facenti parte di nucleo familiare composto da almeno cinque componenti e con reddito ISEE fino a uno scaglione ben definito o altre esenzioni, ma queste sono scelte politiche più o meno condivisibili.

Adottando questi scaglioni in buona sostanza viene aumentata la pressione fiscale dell'addizionale IRPEF media dello 0,5%”.

L'Assessore Tassi Pinuccia risponde che il ragionamento non è stato fatto sulla media che non fornisce un'analisi corretta.

Il Sindaco riprende l'intervento dell'Assessore Tassi Pinuccia riconoscendo la validità del principio a scaglioni.

Il Consigliere Vasanti Alessandro ringrazia per la spiegazione ma rimarca che non sono state previste esenzioni totali fino a una determinata fascia di reddito e porta ad esempio altri Comuni con tassazione non progressiva.

Il Sindaco ringrazia per aver comunicato anche le aliquote degli altri Comuni. Evidenzia che la suddivisione per scaglioni è stata una questione di principio per una equa pressione fiscale.

L'Assessore Tassi Pinuccia specifica che per prevedere esenzioni si doveva aumentare per le fasce maggiori o ridurre l'entrata.

Indi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.12.2019 (pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17.12.2019), è stato disposto il differimento, dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo

2020, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali.

**RICHIAMATA** la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, n. 160 del 27.12.2019;

**VISTO** che il Ministero delle Finanze ha pubblicato la circolare 4033 del 28 febbraio 2014, con cui ha fornito istruzioni in merito alle modalità di pubblicazione delle delibere tributarie comunali nell'apposito Portale del federalismo fiscale;

**VISTO** che, con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (G.U. n. 242 del 16.10.1998), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) poi modificata dall'art. 12 della Legge 133/1999, dall'art.6 comma 12 della Legge 488/1999 e dell'art. 28 della Legge 342/2000, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno da applicare a partire dall'anno successivo, a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali(art. 1, comma 3);

**VALUTATA** la fattibilità, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020-2022, di variare l'aliquota fissa, deliberata negli anni precedenti, stabilendo aliquote differenziate in base alle fasce di reddito, al fine di una maggiore equità fiscale, come di seguito riportato:

<b>fasce reddito</b>		<b>% addizionale</b>
<b>da €</b>	<b>a €</b>	
0,00	15.000,00	0,30
15.001,00	28.000,00	0,45
28.001,00	55.000,00	0,65
55.001,00	75.000,00	0,78
75.000,00		0,80

**RICHIAMATO**, per quanto attiene i criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio, il principio contabile 4/2, il quale al punto 3.7.5 stabilisce che "Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta. In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate".... omissis....

**QUANTIFICATO** presuntivamente e a titolo prudenziale in € 155.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote sopra riportate, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF relativi all'anno d'imposta 2016, messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il simulatore fiscale;

RITENUTO di provvedere in merito;

CONSIDERATO che, per assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi, si rende necessario esercitare la facoltà concessa dalla norma sopra riportata, nei limiti indicati;

VISTO l'art. 42, comma, 2, punto f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dal Revisore del Conto;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, e il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 10, Astenuti n. 0, Votanti n. 10, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 2 (Consiglieri Vasanti Alessandro e Sasso Piero)

## **DELIBERA**

Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate:

DI RIMODULARE con effetto dal 1° gennaio 2020, l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., secondo i seguenti scaglioni di reddito:

<b>fasce reddito</b>		<b>% addizionale</b>
<b>da €</b>	<b>a €</b>	
0,00	15.000,00	0,30
15.001,00	28.000,00	0,45
28.001,00	55.000,00	0,65
55.001,00	75.000,00	0,78
75.000,00		0,80

DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 155.000,00 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

DI PROVVEDERE agli adempimenti di legge per la pubblicazione di questa delibera sul sito del MEF (Ministero delle Finanze).

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 10, Astenuti n. 0, Votanti n. 10, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 2 (Consiglieri Vasanti Alessandro e Sasso Piero)

## DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

N. 3 in data 29-01-2020

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 - RIDETERMINAZIONE  
ALIQUOTE A SCAGLIONI DI REDDITO.

---

**P A R E R I P R E V E N T I V I**

---

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Agueriti Orietta**

---

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Agueriti Orietta**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Ferrari Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Cassi Dott.ssa Laura

---

Publicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal 13-02-2020 al 28-02-2020 con pubblicazione n. 113 (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Addi, 13-02-2020

Segretario Comunale  
F.to Cassi Dott.ssa Laura

---

Copia conforma all'originale, ad uso amministrativo.

Addi .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva**:

- immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4°, T.U.E.L. n.267/2000
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U.E.L. n.267/2000

Addi,

Segretario Comunale  
Cassi Dott.ssa Laura

---